



Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA		
Prot. N. <i>0034223</i>		
Arrivato 16 OTT. 2013		
CAT.	CLASS.	FASC.

Udine, 15 OTT. 2013

TRASMESSO:

Ai Sig.ri Sindaci dei Comuni di

CASTIONS DI STRADA (UD)

TRIVIGNANO UDINESE (UD)

Alla dott.ssa Rita Candotto

c/o il Comune di Trivignano Udinese

Agenzia Segretari - FV

gascp_aa

N. 0034223 (P)

del 16-10-2013

OGGETTO: *dott.ssa Rita Candotto - reggenza a scavalco presso la segreteria del Comune di Castions di Strada (UD) dal 16.10.2013 al 12.02.2014.*

IL FUNZIONARIO DELEGATO ALLA FIRMA

PREMESSO che la segreteria del Comune di Castions di Strada (UD), fascia di popolazione sino ai 3.000 abitanti, ex classe III, è vacante dal 16.10.2013;

VISTA la nota prot. n. 8562 del 02.10.2013 e successiva integrazione, prot. n. 8890 del 14.10.2013, con la quale il Sindaco del Comune di Castions di Strada chiedeva di incaricare della reggenza della sede la dott.ssa Rita Candotto, titolare della Segreteria convenzionata dei Comuni di Trivignano Udinese - Visco, dal 16.10.2013 al 16.02.2014;

VISTO che per lo svolgimento di detto incarico sono state acquisite l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Trivignano Udinese e l'accettazione della dott.ssa Rita Candotto;

VISTO l'art. 19, comma 2, del D.P.R. n. 465 del 1997, ove è stabilito che i segretari collocati in disponibilità sono utilizzati prioritariamente per gli incarichi di reggenza e/o supplenza;

VISTE le delibere n. 150 del 15.07.1999 e n. 267 del 06.09.2001 del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTA, altresì, la delibera n. 9/6 del 07.05.1998 del Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia, con la quale si fissavano i criteri atti a consentire l'utilizzazione dei segretari in disponibilità per gli incarichi di supplenza e reggenza;

VISTO l'art. 3 del Contratto Collettivo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali - Accordo n. 2 - del 22.12.2003, così come modificato dall'Accordo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali del 13 gennaio 2009 relativo alle reggenze e supplenze, che dispone: "Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia ai Segretari titolari di sede, sentite le amministrazioni interessate, solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai segretari in disponibilità, eccezionalmente, e per un tempo limitato che non può eccedere i 120 giorni per le reggenze e un anno per le supplenze. Al Segretario cui vengono conferiti tali incarichi spetta un compenso stabilito in misura percentuale sulla retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1, lett. da a) ad e) del CCNL del 16.05.2001, ragguagliata al periodo d'incarico. Tale percentuale può essere fissata, con modalità definite in sede di contrattazione decentrata regionale in misura non superiore al 25%. In via transitoria, e nelle more degli accordi regionali, le percentuali applicate sono definite nella misura del 15% per gli incarichi fino a 60 giorni e nella misura del 25% per gli incarichi di durata superiore";

ACCERTATO che, attualmente, tra gli iscritti all'albo regionale non vi sono segretari in disponibilità;

RITENUTO, alla luce di quanto disposto dal citato accordo integrativo, di procedere ad autorizzare l'incarico di reggenza a scavalco richiesto limitatamente al periodo dal 16.10.2013 al 12.02.2014, ossia per il periodo di 120 giorni;

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno, Albo Segretari Comunali e Provinciali, avente ad oggetto: "Sedi vacanti e reggenze a scavalco" del 08.07.2013, con cui sono state fornite alle Prefetture –



*Prefettura – UTG di Trieste
Albo Segretari Comunali e Provinciali
Friuli Venezia Giulia*

UTG che gestiscono l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali a livello regionale, direttive in merito all'affidamento di incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari;

PRESO ATTO che la Circolare dispone: "... l'affidamento di incarichi di reggenza a scavalco ai segretari titolari dovrà avvenire esclusivamente per interi periodi predeterminati (es.: 30 gg.) e non più per singole giornate, ferma restando l'organizzazione del tempo di lavoro in relazione alle esigenze delle Amministrazioni interessate. In ogni caso, ciascun segretario non potrà svolgere più di tre incarichi contemporaneamente";

DATO ATTO che l'incarico richiesto rispetta le condizioni indicate;

ATTESO che si rende necessario assicurare la copertura della sede per garantire continuità all'attività dell'Ente;

VISTO l'art. 7, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, così come convertito dalla legge n. 122 del 2010, che ha disposto la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;

VISTO il D.M. del 31.07.2010 del Ministro dell'Interno, che dispone la successione dei Prefetti dei comuni capoluoghi di regione ai soppressi consigli d'amministrazione delle sezioni regionali dell'Agenzia;

VISTO l'art. 10 del D.L. n. 174 del 10.10.2012, convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012, n. 213, rubricato: "Disposizioni in materia di Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei segretari comunali e provinciali";

VISTO il Decreto Interministeriale del 23 maggio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 209 del 13.12.2012;

VISTO il Decreto del 19.12.2012 con cui il Prefetto del Capoluogo della Regione Friuli Venezia Giulia delegava la sottoscritta alla firma dei provvedimenti di autorizzazione degli incarichi a scavalco;

DISPONE

- di incaricare la dott.ssa **Rita Candotto** della **reggenza a scavalco** presso la segreteria del Comune di **Castions di Strada (UD)** dal **16.10.2013** al **12.02.2014**.

Il trattamento economico spettante per tale incarico è quello previsto dall'Accordo Integrativo di Livello Nazionale dei Segretari Comunali e provinciali del 13 gennaio 2009.

Resta impregiudicata la possibilità *di incaricare d'ufficio della reggenza in argomento un segretario in disponibilità*, qualora, nel corso della stessa, si verificassero le condizioni previste dalle vigenti disposizioni normative.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, è impugnabile davanti al Tribunale Amministrativo Regionale o con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla ricezione.

IL FUNZIONARIO
dott.ssa Maria Dolores Gubian

/sg